



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

PROVINCIA DI VERONA

Cap. 37032
P.zza S. Venturi, 24
C.F. e P. IVA 00278010236

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595
Sito – www.montefortedalpone.org

REGOLAMENTO SERVIZI DOMICILIARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29.10.1991
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.1995

REGOLAMENTO SERVIZI DOMICILIARI.

PREMESSA: Riferimenti legislativi.

Il servizio domiciliare e le sue finalità sono previsti da leggi nazionali e regionali: L.R. 55/82; L.R. 72/75; L.833/78.

La legge regionale 72/75 all'art. 5 così afferma: "l'assistenza domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie alla permanenza degli anziani nell'ambito del proprio nucleo familiare e viene attuata unitamente con gli altri servizi domiciliari dell'unità locale. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività anche di aiuto domestico inerenti alle esigenze della famiglia dell'anziano. Le prestazioni sanitarie consistono nelle cure mediche ed infermieristiche, nelle cure semplici di riabilitazione e nel controllo delle condizioni igieniche".

La L.R. 55/82 all'art. 6 prevede tra le competenze dei singoli comuni "l'assistenza domiciliare ai minori, agli anziani, agli inabili in età lavorativa".

La L. 833/78 prevede tra gli obiettivi del S.S.N. "la tutela della salute degli anziani anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione".

La L.R. 20.07.89 n. 22 afferma che: "il servizio di assistenza domiciliare si è imposto come lo strumento privilegiato ed efficace nella complessiva azione di contrastare l'emarginazione elevando la qualità della vita della persona anziana".

ART. N. 1 FINALITA'

- 1 - L'erogazione dei servizi domiciliari è disciplinata dal seguente regolamento.
- 2 - Le finalità che il servizio di assistenza domiciliare si propone si possono così riassumere:
 - a) evitare l'emarginazione, la spedalizzazione quando non sia indispensabile ed il ricovero in istituto
 - b) salvaguardare l'integrità del nucleo familiare evitando lo sfaldamento anche temporaneo del nucleo stesso
 - c) assicurare all'utente, sulla base di una diagnosi sociale e medica una serie di prestazioni che gli consentano un'esistenza dignitosa nel proprio domicilio
 - d) aiutare la persona a conservare una rete di interessi e di interrelazioni
 - e) garantire un'azione educativa che stimoli nella persona con difficoltà, capacità di adattamento e di autonomia.

ART. N. 2 DESTINATARI

Gli utenti potenziali del servizio non sono specifiche categorie di cittadini, bensì tutti coloro che non siano in grado di assolvere ai propri bisogni quotidiani a causa di difficoltà derivanti da inabilità psico-fisica, età avanzata, inadeguatezza del nucleo familiare.

Più specificatamente il servizio è rivolto ai minori, adulti inabili ed anziani le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi anche a pagamento.

ART. N. 3 PRESTAZIONI

Il servizio domiciliare fornisce le seguenti prestazioni espletate dal personale addetto:

- a) pulizia e governo della casa
- b) igiene e pulizia della persona
- c) commissioni varie: acquisti, riscossione pensioni, pagamento bollette, consegna e ritiro biancheria, eccetera
- d) disbrigo pratiche presso uffici pubblici
- e) accompagnamento e trasporto presso medici ospedali poliambulatori
- f) mantenimento dei rapporti con l'utente spedito per esigenze pratiche
- g) visite domiciliari di socializzazione e di formazione educativa
- h) preparazione e/o aiuto per il pranzo, eventuale fornitura dei pasti a domicilio
- i) lavaggio, stiratura e manutenzione della biancheria
- l) svolgimento di altre minute attività fuori e nell'abitazione dell'utente.

Risulta evidente che per ogni utente che accede al servizio deve essere individuato il tipo di prestazione da erogare in base al bisogno documentato, non dimenticando che tra le finalità del servizio vi è l'azione educativa volta a sviluppare capacità autonome che rendano, dove possibile, reversibile la condizione di bisogno.

ART. N. 4 OPERATORI

Il personale coinvolto nella realizzazione del servizio domiciliare è costituito per i bisogni di tipo socio-assistenziali da:

- 1) assistente sociale con ruolo di tecnico responsabile del servizio
- 2) operatore dell'assistenza con il coinvolgimento di gruppi di volontariato o di vicinato.

Per i bisogni di tipo sanitario:

- 1) dall'infermiere professionale opportunamente attivato presso il centro diurno convenzionato con l'ULSS e ubicato presso la Fondazione "Don Mozzatti d'Aprili".

ART. N. 5 COMPITI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

L'Assistente Sociale, in qualità di tecnico responsabile del servizio ha il compito di ricevere e approfondire le richieste degli utenti; verificare il bisogno tramite visite domiciliari e raccolta dei dati sulla situazione economica, familiare, ambientale, sul tipo di minorazione fisica o psichica.

Individuato il bisogno l'Assistente Sociale formula un progetto di intervento in cui sia indicato il tipo di prestazione da erogare, quantifica i tempi dell'intervento, indica gli operatori direttamente coinvolti, verifica con incontri periodici l'efficienza e l'efficacia dell'intervento.

Il progetto verrà sottoposto all'attenzione delle figure individuate nell'art. 3 della convenzione in atto con la Fondazione "Don Mozzatti d'Aprili" al fine di concordare interventi adeguati.

L'Assessore ai Servizi Sociali avrà cura di informare periodicamente la Commissione Consiliare sull'andamento del servizio per eventuali proposte migliorative dello stesso.

L'Assistente Sociale in questo suo lavoro mantiene contatti con strutture locali, pubblici servizi, medici di base, gruppi di volontariato e operatori ULSS.

ART. N. 6 COMPITI DELL' INFERMIERE PROFESSIONALE

L'infermiere professionale attua quelle prestazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente in materia sanitaria:

- educazione sanitaria relativamente all'igiene personale, corretta alimentazione, fumo, alcool, attività motoria;
- medicazioni e terapia iniettiva;
- registrazione di eventi morbosi od altro;
- mantenimento dei rapporti con il medico curante dell'utente.

ART. N. 7 DURATA DEL SERVIZIO

L'ammissione alle prestazioni del servizio è stabilita per una durata non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile tenendo conto:

- delle richieste dell'utente;
- del permanere delle sue condizioni di bisogno;
- della disponibilità del servizio e dell'eventuale priorità.

ART. N. 8 QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il servizio è gratuito qualora l'utente abbia un reddito inferiore al minimo vitale pari allo standard minimo fissato dallo stato per soddisfare i bisogni fondamentali cioè l'importo delle pensioni minime contributive erogate dall'INPS.

Nel caso il nucleo familiare in stato di bisogno sia composto da più persone si provvederà alla quantificazione del "minimo vitale" mensile secondo la tabella A allegata che si ritiene applicata in tutte le situazioni e rivalendosi sulle persone tenute agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile.

Le persone aventi diritto che hanno un reddito superiore al minimo vitale, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, previa relazione del servizio sociale, con pagamento secondo la tabella "B" allegata che verrà annualmente aggiornata.

La quota di partecipazione della spesa verrà fissata in base al reddito documentato attraverso: certificato di pensione, modello 101 o 740, busta paga di tutti i componenti la famiglia che lavorano, ricevuta d'affitto, proprietà, redditi mobiliari e finanziari, tesserino di disoccupazione e quant'altro venga richiesto alle persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile. La quota di partecipazione della spesa può essere quantificata per importo mensile con apposito provvedimento.

L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa, può essere revocata, con preavviso di trenta giorni qualora si riduca la disponibilità del servizio o sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

L'Amministrazione Comunale nel predisporre l'impegno di spesa annuale, aggiorna la quota di compartecipazione alla spesa del servizio da parte dell'utenza avendo come riferimento l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

ART. N. 9 SITUAZIONI A RISCHIO

Per i minori ritenuti a rischio, le persone con gravi handicaps fisici o psichici alle quali risulti opportuno erogare prestazioni di sostegno e di controllo, finalizzate a prevenire e/o contenere la condizione di disagio, la quota di partecipazione verrà fissata non considerando il reddito del nucleo familiare. Sarà compito dell'Assessore su motivazione specifica proporre, sentita la Commissione Consiliare, alla Giunta Comunale di stabilire la quota di contribuzione per ogni specifico caso valutando l'opportunità di esenzione dal pagamento della quota prevista in base al reddito con apposito provvedimento.

ART. N. 10 COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio dell'assistenza domiciliare è fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale nel bilancio di previsione e successivi assestamenti effettuati in base alle esigenze. Precisando che qualora non vi sia disponibilità di bilancio sufficiente a garantire l'erogazione a tutti per l'importo di cui alle tabelle A e B si procederà ad una riduzione in percentuale di tutti i beneficiari del servizio o un aumento dell'importo contributivo al fine di consentire la copertura finanziaria.

ART. N. 11 MODALITA' PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO

La domanda per usufruire delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare va inoltrata all'Amministrazione Comunale su apposito modulo che contiene tutti i dati riguardanti il reddito e la situazione personale e familiare di quanti sono tenuti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Nel tener conto del reddito dichiarato si procederà ad una maggiorazione del 12%.

ART. N. 12 SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Monteforte d'Alpone ha sede attualmente presso il Centro Diurno della Fondazione "Don Mozzatti d'Aprili" al fine di una utilizzazione razionale del personale, dei servizi generali e delle attrezzature esistenti e disponibili.

I rapporti tra Enti sono regolati da una convenzione stipulata il 09 gennaio 1990 e della durata di anni sei.